

ROMA



Protocollo RC n. 8946/2023

Deliberazione n. 104

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 42

Seduta Pubblica del 29 maggio 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno martedì 29 del mese di maggio, alle ore 10,03 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,30 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,07 – la Presidente Svetlana CELLI dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 26 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Erbaggi Stefano, Fermariello Carla Consuelo, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Nanni Dario, Palmieri Gianmarco, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Barbato Francesca, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Ciani Paolo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Mussolini Rachele, Pappatà Claudia, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Alfonsi Sabrina e Gotor Miguel.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 68ª proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

68ª Proposta (Dec. G.C. n. 34 del 31 marzo 2023)

Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Premesso che

l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si articola, tra l'altro, nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

a decorrere dall'1 gennaio 2014, Roma Capitale ha istituito, nel proprio territorio, la Tassa sui Rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147 del 2013;

in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi dal 641 al 705 della Legge n. 147 del 2013, l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014, ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), entrato in vigore l'1 gennaio 2014, successivamente modificato con Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, n. 33 del 30 marzo 2018 e n. 116 del 30 settembre 2020.

Premesso inoltre che

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, è intervenuto su diverse disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico dell'Ambiente (TUA), concernenti la gestione dei rifiuti;

in particolare, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116 del 2020 riguardano:

- la definizione di "rifiuti urbani", che ora ricomprende, oltre ai rifiuti domestici, anche quelli provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- l'eliminazione della categoria dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'eliminazione della categoria dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per qualità e quantità, a quelli urbani;
- l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali; ferma restando la tassabilità dei locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense, ecc., che, invece, producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro, ecc.), cui si applica la categoria corrispondente all'uso cui sono adibite;
- la possibilità per le utenze non domestiche di conferire, al di fuori del servizio pubblico, i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (art. 198, comma 2-bis, del TUA);

successivamente, l'articolo 14, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118, ha modificato l'articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, già riscritto dall'articolo 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116 del 2020, stabilendo che le utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni;

l'articolo 30, comma 5, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, integrando la disciplina originariamente stabilita dal già menzionato articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha stabilito che la scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo;

l'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160 del 2019 ha stabilito che il canone di cui al comma 837 (c.d. canone mercati) sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del medesimo articolo, i prelievi sui rifiuti;

l'articolo 1, comma 48, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, a partire dall'anno 2021, la riduzione, nella misura di due terzi, della tassa sui rifiuti per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Preso atto che

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 ha approvato il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti urbani" (TITR) che definisce i contenuti informativi minimi obbligatori e omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio;

con Deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, ARERA ha apportato alcune modifiche al TITR e ha adottato il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF) che prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, stabilendo che il TQRIF si applica a partire dall'1 gennaio 2023;

in recepimento delle novità normative introdotte da ARERA, Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 22 del 26 aprile 2022, ha individuato lo schema regolatorio per la disciplina della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani per Roma Capitale, per il periodo 2022-2025, e ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, a partire dall'1 gennaio 2023, secondo lo Schema I "livello qualitativo minimo" nonché gli obblighi di servizio ulteriori e standard di qualità migliorativi in alcuni ambiti della gestione;

nella sopra citata Deliberazione n. 15 del 2022, in vigore dal 2022, ARERA disciplina anche la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di gestire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, definendo la periodicità minima (almeno annuale) e le modalità di presentazione della documentazione, nonché i tempi di risposta in capo al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Tenuto conto che

la tassa sui rifiuti, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 2019) è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione;

ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147 del 2013, il Comune deve stabilire le scadenze del versamento e che è comunque facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;

il successivo comma 689 della citata Legge n. 147 del 2013 ha posto a carico del Comune solo un obbligo informativo, mediante l'invio dei modelli di versamento

precompilati; obbligo previsto anche dalla Delibera ARERA n. 444/2019 (art. 4 del TITR).

Considerato che

tra gli obiettivi dell'Amministrazione capitolina vi sono l'efficientamento e la razionalizzazione delle attività di recupero dell'evasione, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni legislative in materia;

in conformità a quanto disposto dai sopra richiamati commi 688 e 689 della Legge n. 147 del 2013 e dalla Delibera ARERA n. 444/2019, si ritiene di fissare nel Regolamento le scadenze, in numero di tre, entro cui devono essere effettuati i versamenti della TARI, prevedendo l'invio di un avviso di pagamento con allegati i modelli di pagamento precompilati, entro la scadenza fissata per il pagamento della prima rata, con possibilità, per il contribuente, di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata;

conseguentemente, occorre ridefinire il termine entro cui deve essere presentata la richiesta di esenzione, cosiddetta sociale, così da consentire l'aggiornamento della banca dati prima dell'invio degli avvisi di pagamento;

stante la portata innovativa delle disposizioni relative al versamento della TARI, anche in ottemperanza ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, si ritiene di prevedere, per il solo anno 2023, che il versamento della tassa è effettuato in due rate, aventi scadenza, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione;

risulta necessario adeguare il testo del Regolamento TARI alle novità introdotte dai provvedimenti legislativi e alle indicazioni dettate dalle deliberazioni ARERA, aggiornando i richiami normativi contenuti nel Regolamento;

inoltre, al fine di rendere il testo regolamentare più comprensibile anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, agevolando così gli adempimenti alle obbligazioni tributarie, si ritiene opportuno procedere a una revisione complessiva e sistematica del testo regolamentare: implementando l'articolo dedicato alle definizioni; esplicitando maggiormente il contenuto di alcune disposizioni, quali l'articolazione delle tariffe; dedicando un articolo specifico alle utenze non domestiche, al tributo provinciale (TEFA), al trattamento dei dati personali; intervenendo anche con modifiche lessicali e di stile, per una più chiara formulazione e razionalizzazione delle disposizioni;

in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente", al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione, chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla stesura di un nuovo testo regolamentare.

Dato atto che

ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo, coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

in virtù di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, il Regolamento concernente la tassa sui rifiuti acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo Decreto-Legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento si riferisce e che il comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Atteso che

in data 30 marzo 2023 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore

F.to: S. Modric;

in data 30 marzo 2023 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C.F. Cellucci;

in data 30 marzo 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

in data 12 aprile 2023 l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria (O.R.E.F.), con nota prot. n. RQ/6484, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

F.to: R. Duca
G. Gismondi.

Considerato che

la proposta, in data 31 marzo 2023, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. n. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale;

i Consigli dei Municipi III, IV e XI, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio X, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con approvazione di un Ordine del giorno;

i Consigli dei Municipi I, II, V, VI, VIII, IX, XII, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con osservazioni;

i Consigli dei Municipi VII e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con osservazioni, con approvazione di un Ordine del giorno.

Con riguardo alle osservazioni pervenute:

Municipio I

Osservazione:

“Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti, si propone di inserire nel testo la previsione che gli esercizi commerciali esibiscano, laddove richiesto, il numero di utenza tari e un documento da cui si evinca la regolarità del pagamento e/o l'iscrizione alla tariffa, e che il numero di utenza sia conservato nella sede dell'esercizio commerciale in modo tale che, ove richiesto, venga mostrato oltre che a pubblici ufficiali, quali Polizia Locale o Guardia di Finanza, anche agli agenti accertatori AMA, i quali, sebbene non sono nella facoltà di sanzionare per materie che esulano dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 44/2021), tuttavia possano segnalare l'irregolarità agli enti preposti all'accertamento, liquidazione, e riscossione del tributo, allo scopo di ridurre l'elusione e l'evasione della tassa”.

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che “l'osservazione del Consiglio del Municipio I non è accoglibile, in quanto l'attività di verifica e accertamento in materia tributaria è compiutamente disciplinata dalla normativa primaria; inoltre l'introduzione dell'obbligo per i soli esercizi commerciali di detenere presso la sede dell'attività la documentazione attestante l'iscrizione alla TARI e la regolarità del pagamento della tassa, risulta non coerente con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212 del 2000 e ss. mm. ii.), in base al quale ‘al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

Municipio II

Osservazioni:

“Art. 3: si ritiene opportuno aggiungere al comma 1, prima riga, dopo la parola ‘titolo’, le seguenti: ‘anche abusivo’; ciò, al fine di assoggettare a tassazione anche chi occupa un locale o un ‘area arbitrariamente, senza legittimo titolo. La precisazione è opportuna anche alla luce della previsione del secondo comma dell’art. 5, dove si afferma che il vincolo di solidarietà sussiste anche tra coloro che usano in comune i locali; la parola ‘uso’, infatti, ha una portata più ampia della parola ‘possesso’, in quanto l’uso prescinde dal titolo. Occorre considerare, infine, che il Disegno di legge 3576, presentato alla Camera il 26 aprile 2022, prevede, agli articoli 4 e 5, l’esenzione dal pagamento di IMU e TARI per il proprietario di un immobile che sia occupato abusivamente;

art. 6: alla lettera c) del comma 2, dopo la parola ‘ginniche’, aggiungere le parole ‘le arti musicali e teatrali, audiovisive, multimediali, grafiche e scenografiche’;

tabella A: alla categoria 2 prevedere anche le scuole di arti musicali, di arti teatrali, di arti audiovisive e multimediali, di arti grafiche e scenografiche;

art. 13: al comma 1 aggiungere, dopo la parola ‘mancato’, le parole ‘o insufficiente’;

al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la lettera c), avente il seguente testuale tenore: ‘per le abitazioni occupate da un numero di soggetti inferiore a 2 che abbiano superato il 65esimo anno d’età, è prevista una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa’;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la lettera d), avente il seguente testuale tenore: ‘per le abitazioni occupate da un numero di soggetti superiore a 4, è previsto un aumento del 25% della parte variabile della tariffa’. Va considerato che la tutela delle famiglie meno abbienti è garantita dall’art. 18 (esenzione su base ISEE);

art. 1 Definizioni. In generale, le definizioni dei rifiuti rimandano alla Legge n. 152/2006, ossia ad una normativa di quasi vent’anni fa e dovrebbero essere integrate ed aggiornate; in particolare:

il comma 1 lettera c) dovrebbe distinguere ed escludere dall’ambito dei rifiuti: i ‘residui vegetali’, quali, esemplificativamente, quelli derivanti dall’esito delle potature;

il comma 1, lettera z): non è chiaramente spiegata ed illustrata la definizione di ‘compostaggio aerobico individuale’, con un generico rinvio al D.Lgs. n. 132/2006;

il comma 1, lettera bb): non è chiaramente specificato cosa si intende per ‘componenti essenziali’, cosa siano, si indicano generici ‘investimenti per opere e relativi ammortamenti’, senza indicare specificamente né le opere (a Roma non è stato ancora realizzato, per esempio, neppure un termovalorizzatore, che potrebbe giustificare siffatta dicitura), né gli altri ‘costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa’”.

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che “l’osservazione all’articolo 3 non è accoglibile, in quanto l’assoggettamento alla tassa sui rifiuti da parte dei cosiddetti ‘abusivi’, è reso evidente più volte nel Regolamento: sia all’articolo 3, comma 1, dove è precisato che il ‘Presupposto della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, ...’; sia all’articolo 5, comma 1, dove è stabilito che ‘La tassa è dovuta in via principale da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, ...’. La locuzione ‘a qualsiasi titolo’, presente in entrambe le suddette disposizioni, è già comprensiva delle occupazioni e detenzioni di

fatto, quindi anche prive di titolo legittimo. Prof. QB/2023/0283066 del 17 maggio 2023.

L'osservazione all'articolo 6 e alla Tabella A non è accoglibile, in quanto presupposto dell'esonero stabilito all'articolo 6 è che i locali, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, siano incapaci di produrre rifiuti o ne producano in misura del tutto trascurabile; tale condizione non risulta riscontrabile per le scuole di arti musicali, ecc, indicate nell'osservazione di cui trattasi. Inoltre, tale osservazione appare in contraddizione con quella successiva che propone di inserire le scuole di arti musicali, ecc, nella categoria 2, dove peraltro le stesse sono già ricomprese, considerato che nella categoria 2 delle utenze non domestiche figurano le 'scuole'.

L'osservazione relativa all'articolo 13, comma 1, non è accoglibile, in quanto si pone in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 656, della Legge n. 147 del 2013 'La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente'.

Le osservazioni all'articolo 13, comma 3, non sono accoglibili in quanto le fattispecie che si intendono introdurre sono ultronee rispetto a quelle disciplinate dalla predetta disposizione che, come si evince dalla lettura della stessa, afferiscono alle tipologie di cui all'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147 del 2013, 'Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti'.

L'osservazione all'articolo 1 non è accoglibile in quanto il riferimento agli articoli del D.Lgs. n. 152 del 2006 è da intendersi al testo vigente delle disposizioni che, come evidenziato in premessa, è stato modificato dal D.Lgs. n. 116 del 2020. Per completezza, si segnala che il testo vigente del D.Lgs. n. 152 del 2006 è reperibile sul Portale Normattiva''.

Municipio V

Osservazioni:

“Articolo 18, comma 4, sostituire ‘28 febbraio’ con ‘30 marzo’, al fine di prorogare la data di presentazione della richiesta di esenzione, in quanto il 28 febbraio coincide con altre scadenze imposte.

Articolo 22, riscossione e versamenti, comma 3, sostituire: ‘30 aprile, 30 agosto, 30 novembre’ con ‘5 maggio, 5 settembre, 5 dicembre’, al fine di conferire ai pensionati

la possibilità di riscuotere la mensilità spettante (erogata il primo di ogni mese) e procedere quindi al pagamento della imposta.

Comma 5, sostituire: 'entro la data di scadenza della 1^a rata' con 'almeno 7 giorni prima dalla scadenza della 1^a rata'.

Si richiede inoltre di inserire nell'articolato la previsione dell'obbligo di esposizione, presso le utenze non domestiche, dell'iscrizione TARI o almeno la presenza fisica obbligatoria dell'ultima bolletta ricevuta.

Nella sezione delle norme transitorie, si segnala l'opportunità di differire la proroga della presentazione delle domande di esenzione dell'anno 2023, previste dall'articolo 18, comma 4, alla fine del mese successivo all'approvazione del Regolamento in questione.

Art. 6 comma 4, ampliare la percentuale di riduzione delle superfici delle attività inserite”.

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che “l'osservazione di sostituire all'articolo 18, comma 4, '28 febbraio' con '30 marzo' non è accoglibile, in quanto non consentirebbe di acquisire le richieste di esenzione e aggiornare la banca dati TARI in modo da evitare l'emissione degli avvisi di pagamento per l'annualità di riferimento.

L'osservazione di sostituire, all'articolo 22, comma 3, le scadenze delle rate di pagamento della TARI ivi indicate, ovvero '30 aprile, 30 agosto, 30 novembre', con '5 maggio, 5 settembre, 5 dicembre', non è accoglibile, in quanto non tiene conto dei tempi tecnici utili a garantire la liquidità necessaria a fronteggiare le esigenze finanziarie dell'ente e gli equilibri di bilancio.

L'osservazione di sostituire, all'articolo 22, comma 5, 'entro la scadenza della 1^a rata' con 'almeno 7 giorni prima della scadenza della 1^a rata' non è accoglibile in quanto la formulazione utilizzata nella disposizione in argomento è tale da garantire il tempestivo invio dell'avviso, così da consentire al contribuente di effettuare il pagamento nei termini.

L'osservazione di inserire nell'articolato l'obbligo di esposizione presso le utenze non domestiche dell'iscrizione TARI o almeno la presenza fisica obbligatoria dell'ultima bolletta ricevuta, non è accoglibile in quanto l'attività di verifica e accertamento in materia tributaria è compiutamente disciplinata dalla normativa primaria. Inoltre, si rileva che l'introduzione dell'obbligo di esposizione presso le utenze non domestiche dell'iscrizione TARI o almeno la presenza fisica obbligatoria dell'ultima bolletta ricevuta, non appare coerente con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212 del 2000 e ss.mm.ii.), in base al quale 'al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente'. Ciò in quanto l'Amministrazione capitolina è in grado di acquisire tali informazioni attraverso le banche dati.

L'osservazione sulla norma transitoria per il differimento della proroga della presentazione delle domande di esenzione dell'anno 2023 alla fine del mese successivo all'approvazione del regolamento non è accoglibile in quanto detta proroga comporterebbe, per i contribuenti aventi diritto all'esenzione, il rischio di dover pagare la TARI per il primo semestre 2023 e poi richiedere il rimborso. Ad ogni buon fine, si evidenzia che nella disposizione transitoria (art. 31) il termine fissato per la

presentazione della richiesta di esenzione per l'anno 2023, ovvero, il 31 marzo 2023, è in linea con quanto già previsto per l'anno 2022, e dunque già ben noto ai contribuenti.

L'osservazione di ampliare la percentuale di riduzione delle superfici inserite nell'articolo 6, comma 4, non è accoglibile in quanto non è indicata la percentuale di riduzione delle superfici”.

Municipio VI

Osservazioni:

“Art. 6 comma 2: inserire nelle utenze non domestiche, nell'ambito dell'elencazione delle superfici non soggette all'applicazione della tassa, anche:

- 1) aree adibite esclusivamente ad accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, i parcheggi gratuiti per le maestranze e i clienti nonché le aree verdi destinate ad ornamento;
- 2) aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive automatizzate.

Art. 6 comma 4: inserire la seguente tabella:

- Auto carrozzerie 60%;
- Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie 50%;
- Falegnamerie 50%;
- Rosticcerie 50%;
- Autofficine per riparazione veicoli 50%;
- Macellerie 50%;
- Gommisti 50%;
- Tipografie 40%;
- Lavanderie e tintorie 40%;
- Officine di carpenteria metallica 40%;
- Pasticcerie 30%;
- Autofficine di elettrauto 50%;
- Distributori di carburante 30%;
- Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n. 833/1978) 20%.

Articolo 6 comma 6: spostare il 31 gennaio al 30 marzo.

Articolo 6, ultimo comma, sostituire i riferimenti alla Legge Regionale 33/2019 con la Legge Regionale 22/19 ed inserire, per l'Artigianato, la Legge 3/2015.

Art 14, comma 5, lettera f): spostare il 21 gennaio al 30 marzo.

Art. 14, comma 3: prevedere, nelle Norme transitorie, limitatamente all'anno in corso, di spostarla al 30 settembre.

Art. 14, Definizione fattispecie particolari: inserimento di una misura che permetta alle imprese di emergere, entro un determinato periodo di tempo, a fronte della eliminazione delle sanzioni e dietro il pagamento rateizzato del quinquennio precedente con destinazione delle risorse alla riduzione delle utenze non domestiche.

Articolo 15, comma 1, modificare la frase ‘L'agevolazione per la raccolta differenziata è assicurata attraverso la ripartizione dei costi... ‘.

Osservazione Generica. Avviare uno studio sul tema che preveda la sperimentazione, in alcuni contesti specifici e delimitati, della tariffa rifiuti puntuale (TARIP).

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che:

“L’osservazione all’articolo 6, comma 2, non è accoglibile in quanto estende l’esclusione dalla tassazione a fattispecie, quali posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze e i clienti, aree verdi destinate ad ornamento, potenzialmente produttive di rifiuti.

L’osservazione all’articolo 6, comma 4, non è accoglibile in quanto non è supportata da adeguata motivazione in ordine alle fattispecie introdotte (es. pasticcerie) e alle percentuali di riduzione.

L’osservazione all’articolo 6, comma 6, non è accoglibile in quanto lo spostamento al 30 marzo del termine di presentazione della documentazione per il riconoscimento della non tassazione della superficie, non consentirebbe di verificare il possesso dei requisiti prescritti e aggiornare la banca dati TARI in modo da evitare l’emissione degli avvisi di pagamento per l’annualità di riferimento.

L’osservazione all’articolo 6, ultimo comma, è accolta, in quanto la Legge Regione Lazio del 18 novembre 1999, n. 33, è stata abrogata dall’articolo 107, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio) e i Centri di assistenza tecnica (CAT), prima disciplinati dall’articolo 6 della Legge Regionale n. 33/1999, sono attualmente disciplinati dall’articolo 8 della Legge Regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22.

Inoltre, l’articolo 33 della Legge Regione Lazio 17 febbraio 2015, n. 3 (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) disciplina i Centri servizi per l’artigianato aventi funzioni analoghe a quelle dei CAT.

L’osservazione all’articolo 14, comma 5, lettera f), non è accoglibile in quanto nella disposizione che si intende modificare non è menzionata alcuna data.

L’osservazione all’articolo 14, comma 3, non è accoglibile in quanto si pone in contrasto con l’articolo 30, comma 5, ultimo periodo, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai sensi del quale ‘La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dall’1 gennaio 2022’.

L’osservazione volta a inserire una misura che permetta alle imprese di emergere, entro un determinato periodo di tempo a fronte della eliminazione delle sanzioni e dietro il pagamento rateizzato del quinquennio precedente con destinazione delle risorse alla riduzione delle utenze non domestiche, non è accoglibile in quanto l’applicazione delle sanzioni tributarie è materia coperta da riserva di legge che, ad oggi, non consente l’adozione da parte dell’Ente locale di tali misure agevolative che, di fatto, determinerebbero una non applicazione delle sanzioni tributarie.

L’osservazione all’articolo 15, comma 1, non è accoglibile in quanto non ha portata emendativa.

Infine, sull’osservazione di avviare uno studio sul tema che preveda la sperimentazione, in alcuni contesti specifici e delimitati della tariffa rifiuti puntuale (TARIP), si ritiene di non poter esprimere alcun parere in quanto trattasi di atto di indirizzo politico.

Municipio VII

Osservazioni:

1. “Si richiede di inserire, nell’articolato, la previsione dell’obbligo di esposizione, presso le utenze non domestiche, dell’iscrizione TARI, o almeno la presenza fisica obbligatoria dell’ultima bolletta ricevuta;
2. nella sezione delle norme transitorie, si segnala l’opportunità di differire la proroga della presentazione delle domande di esenzione dell’anno 2023, previste dall’art. 18, comma 4, alla fine del mese successivo all’approvazione del Regolamento”.

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che “l’osservazione di cui al punto 1 non è accoglibile in quanto l’attività di verifica e accertamento in materia tributaria è compiutamente disciplinata dalla normativa primaria. Inoltre, si rileva che l’introduzione dell’obbligo di esposizione presso le utenze non domestiche dell’iscrizione TARI o almeno la presenza fisica obbligatoria dell’ultima bolletta ricevuta, non appare coerente con quanto stabilito dall’articolo 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212 del 2000 e ss.mm.ii.), in base al quale ‘al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente’. Ciò in quanto l’Amministrazione capitolina è in grado di acquisire tali informazioni attraverso le banche dati.

L’osservazione di cui al punto 2 non è accoglibile in quanto la proroga del termine di presentazione della richiesta di esenzione alla fine del mese successivo all’approvazione del Regolamento, comporterebbe, per i contribuenti aventi diritto all’esenzione, il rischio di dover pagare la TARI per il primo semestre 2023 e poi richiedere il rimborso. Ad ogni buon fine, si evidenzia che nella disposizione transitoria (art. 31) il termine fissato per la presentazione della richiesta di esenzione per l’anno 2023, ovvero il 31 marzo 2023, è in linea con quanto già previsto per l’anno 2022 e dunque già ben noto ai contribuenti.

Con riferimento all’Ordine del giorno n. 2 del Consiglio del Municipio VII, si rileva che sotto il profilo tecnico non vi sono elementi che ostano alla previsione di una esenzione o riduzione per le fattispecie ivi riportate. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, ove il comune si avvalga della potestà di deliberare, con Regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, occorre indicare le risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune necessario per la relativa copertura finanziaria, attraverso apposite autorizzazioni di spesa”.

Municipio VIII

Osservazioni:

“All’art. 22, comma 3, sostituire la frase ‘31 agosto’ con ‘30 settembre’;

all’art. 18, comma 2 esenzioni, sostituire in ‘l’esenzione si applica nel caso in cui il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore all’importo di € 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00)”.

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che “l’osservazione all’articolo 22, comma 3, di sostituire la frase ‘31 agosto’ con ‘30 settembre’ non è accoglibile, in

quanto non tiene conto dei tempi tecnici utili a garantire la liquidità necessaria a fronteggiare le esigenze finanziarie dell'Ente.

Con riferimento all'osservazione all'articolo 18, comma 2, di sostituire in 'l'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di € 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00)', si rileva che sotto il profilo tecnico non vi sono osservazioni. Occorre però rilevare che la proposta non indica le risorse per la copertura finanziaria, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, ove il comune si avvalga della potestà di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, occorre indicare le risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune necessario per la relativa copertura finanziaria, attraverso apposite autorizzazioni di spesa".

Municipio IX

Osservazioni:

"Si osserva l'opportunità di prevedere, all'interno del nuovo Regolamento, un'apposita previsione tesa ad esentare, o quantomeno a ridurre, il pagamento del tributo per l'utenza non domestica (quali a titolo meramente esemplificativo, comunità alloggio, case protette, comunità di recupero, case-famiglia, comunità educative) che, in ragione della propria attività di interesse pubblico, collaborano con il Comune di Roma per la soddisfazione di bisogni assistenziali socialmente rilevante rilevanti.

Si chiede di specificare meglio i criteri necessari per accedere alla agevolazione prevista all'art. 15, comma 2, in particolare si potrebbe prevedere (anche come sperimentazione) l'introduzione di una tariffa puntuale in relazione alla qualità e quantità di rifiuto conferito alla differenziata in rapporto al totale dei rifiuti, a partire dai condomini e abitazioni unifamiliari, che hanno il servizio porta a porta.

Prevedere una forma di agevolazione per le utenze non domestiche che si impegnano nella riduzione dei rifiuti, come ad esempio quelle che praticano il vuoto a rendere".

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che "Riguardo l'osservazione di cui al primo periodo dell'allegato A, si rileva che sotto il profilo tecnico non vi sono elementi che ostano alla previsione di una esenzione o riduzione per le fattispecie ivi riportate. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, ove il comune si avvalga della potestà di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, occorre indicare le risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune necessario per la relativa copertura finanziaria, attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

Le osservazioni di cui al secondo e terzo periodo dell'Allegato A non hanno portata emendativa".

Municipio X (Ordine del giorno)

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che "in merito all'Ordine del giorno n. 77/2023, si ritiene di non poter esprimere alcun parere in quanto trattasi di atto di indirizzo politico".

Municipio XII

Osservazioni:

“All'articolo 18, comma 2, si osserva che l'importo dell'ISEE per ottenere l'esenzione dal pagamento della TARI deve essere adeguato a quello ritenuto soglia di povertà per l'anno di riferimento della tassazione.

(Cons. Alongi) Si osserva l'opportunità di prevedere, all'interno del nuovo Regolamento, un'apposita previsione tesa a ridurre il pagamento del tributo per l'utenza non domestica (quali, a titolo meramente esemplificativo, comunità alloggio, comunità educative, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia) che, in ragione della propria attività di interesse pubblico, collaborano con il Comune di Roma per la soddisfazione di bisogni assistenziali socialmente rilevanti”.

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che “Riguardo l'osservazione all'articolo 18, comma 2, concernente l'adeguamento dell'importo dell'ISEE per ottenere l'esenzione dal pagamento della TARI a quello ritenuto soglia di povertà per l'anno di riferimento della tassazione, non è accoglibile in quanto la soglia di povertà non è un valore assoluto predeterminato a cui poter fare riferimento, in quanto è calcolata dall'ISTAT sulla base di diversi parametri (numero componenti nucleo familiare per classi di età; ripartizione geografica di residenza; tipologia di comune).

In merito all'osservazione n. 1 del Consigliere Alongi, si rileva che sotto il profilo tecnico non vi sono elementi che ostano alla previsione di una esenzione o riduzione per le fattispecie ivi riportate. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, ove il comune si avvalga della potestà di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, occorre indicare le risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune necessarie per la relativa copertura finanziaria, attraverso apposite autorizzazioni di spesa”.

Municipio XIV

Osservazioni:

“Si osserva l'opportunità di prevedere, all'interno del nuovo Regolamento, un'apposita previsione tesa ad esentare, o quantomeno ridurre, il pagamento del tributo per l'utenza non domestica (quali, a titolo meramente esemplificativo, comunità alloggio, comunità educative, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, centri riabilitativi ed assistenziali) che, in ragione della propria attività di interesse pubblico, collaborano con il Comune di Roma per la soddisfazione di bisogni assistenziali socialmente rilevanti.

Si osserva di innalzare il valore ISEE, all'art. 18 comma 2, per accedere alla fascia di esenzione in modo analogo ai valori delle fasce reddituali di esenzione definite in altre leggi nazionali.

Si osserva che, sempre in riferimento all'art. 18, comma 2, di far accedere sempre un utente al diritto all'esenzione, a prescindere dall'aver maturato precedenti debiti, i quali dovranno comunque essere recuperati attraverso le modalità previste nel presente Regolamento”.

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che “in merito alla prima osservazione, si rileva che sotto il profilo tecnico non vi sono elementi che ostano alla

previsione di una esenzione o riduzione per le fattispecie ivi riportate. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, ove il comune si avvalga della potestà di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, occorre indicare le risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune necessario per la relativa copertura finanziaria, attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

La seconda osservazione non è accoglibile in quanto, così come formulata, non consente di individuare il valore ISEE, posto che non è indicata la specifica normativa nazionale cui fare riferimento.

La terza osservazione non è accoglibile in quanto si pone in contrasto con il principio di legalità e l'attività di recupero dell'evasione fiscale, che sottende l'azione amministrativa”.

Municipio XV

Osservazioni:

“Per quanto riguarda le casistiche di riduzioni della tariffa sui rifiuti di aggiungere:

1. Riduzioni per chi conferisce i rifiuti presso i Centri di raccolta e Centri del riuso.
2. Riduzione per i ‘soggetti donatori’ così come specificato alla lettera b) comma 1, art. 2, Legge 19 agosto 2016 n. 166 «soggetti donatori»: ‘gli Enti pubblici nonché gli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460’.
3. Riduzioni per gli abitanti di condomini che utilizzano parte dei loro cortili per creare ‘Domus ecologiche’.
4. Riduzioni per le utenze non domestiche che adottano lo spazio pubblico antistante e/o nelle immediate vicinanze delle loro attività tenendolo pulito e in condizioni di decoro.

Sia attivato un format di premialità come, ad esempio, l'EcoTicket che, a seconda del materiale conferito, preveda la trasformazione del conferimento in punti in base al peso dei rifiuti conferiti e/o altre caratteristiche.

I punti verranno accumulati su un'apposita scheda magnetica o tramite il tesserino sanitario. I punti accumulati saranno utili per ottenere una forma di sconto dall'importo della TARI.

Il format Riduci-Ricicla-Risparmia potrebbe essere attivato anche in forma sperimentale”.

Il Dipartimento Risorse Economiche ha dichiarato che “in merito alle osservazioni del Consiglio del Municipio si ritiene di non poter esprimere alcun parere in quanto trattasi di atto di indirizzo politico”.

La Giunta Capitolina, nella seduta del 18 maggio 2023, preso atto delle suddette valutazioni, dispone l'ulteriore corso della Proposta in argomento, accogliendo la modifica proposta dal Municipio VI in ordine all'art. 6, ultimo comma, e si impegna inoltre, in ordine alle proposte di cui agli Ordini del giorno prodotti dai Municipi, a

valutare l'opportunità di introdurre politiche agevolative per le utenze non domestiche che, in ragione della propria attività, anche collaborando con Roma Capitale, perseguono finalità di pubblico interesse per la soddisfazione di bisogni socialmente rilevanti (quali le comunità alloggio, comunità educative, case famiglia, comunità di recupero) e per le utenze non domestiche che gestiscono strutture impegnate nel settore dell'ospitalità e nell'ambito del turismo giovanile e sociale.

Dato atto che

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio, nella seduta congiunta del 14 aprile 2023, hanno espresso parere favorevole sulla proposta indicata in oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), dai Dirigenti responsabili del Servizio, in ordine all'emendamento approvato.

Visti

l'articolo 1, comma 639 e commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

l'articolo 1, commi 738 e 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

l'articolo 14, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118;

l'articolo 30, comma 5, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41;

l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228;

l'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente";

le Deliberazioni ARERA n. 444/2019 e n. 15/2020;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 116 del 30 settembre 2020;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 8 del 26 gennaio 2023.

Per i motivi espressi in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, il Regolamento concernente la tassa sui Rifiuti acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo decreto legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento si riferisce e che il comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

ROMA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 104 del 29 maggio 2023

I N D I C E

Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Disciplina della tassa e oggetto del regolamento
Articolo 3	Presupposto della tassa
Articolo 4	Soggetto attivo
Articolo 5	Soggetti passivi
Articolo 6	Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa
Articolo 7	Determinazione della tariffa
Articolo 8	Articolazione delle tariffe
Articolo 9	Determinazione della superficie imponibile
Articolo 10	Commisurazione delle superfici
Articolo 11	Utenze domestiche
Articolo 12	Utenze non domestiche
Articolo 13	Riduzioni tariffarie
Articolo 14	Riduzione per il conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico
Articolo 15	Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo dei rifiuti
Articolo 16	Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione
Articolo 17	Cumulabilità delle agevolazioni
Articolo 18	Esenzioni
Articolo 19	Tassa giornaliera
Articolo 20	Tributo provinciale (TEFA)
Articolo 21	Dichiarazione TARI
Articolo 22	Riscossione e versamenti
Articolo 23	Rimborsi e compensazioni
Articolo 24	Importi minimi
Articolo 25	Verifiche e accertamenti
Articolo 26	Sanzioni e interessi
Articolo 27	Riscossione coattiva
Articolo 28	Contenzioso e istituti deflativi del contenzioso

Articolo 29	Funzionario Responsabile
Articolo 30	Trattamento dei dati personali
Articolo 31	Norme transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:
- a. per «tassa o TARI», la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
 - b. per «tariffa», l'importo unitario dovuto in base alle categorie di utenza per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
 - c. per «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - d. per «rifiuti urbani», quelli definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - e. per «rifiuti speciali», quelli definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - f. per «metodo normalizzato», il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - g. per «piano economico finanziario (PEF)», il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite la tassa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani;
 - h. per «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», il metodo tariffario vigente da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI, come disciplinato dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 - i. per «Ente Titolare dell'entrata», Roma Capitale, soggetto a cui competono l'applicazione del tributo, nonché tutte le relative attività di riscossione, accertamento e difesa in giudizio;
 - j. per «gestore», il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - k. per «gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti», il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
 - l. per «ARERA», l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - m. per «locali», le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- n. per «utenze domestiche», le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- o. per «utenze non domestiche», le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- p. per «produttore di rifiuti» ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- q. per «detentore», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- r. per «prevenzione», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- s. per «conferimento», l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- t. per «gestione dei rifiuti», le attività previste all'articolo 183, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- u. per «raccolta», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'articolo 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- v. per «raccolta differenziata», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- w. per «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- x. per «compostaggio aerobico individuale o autocompostaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. e), e dell'articolo 208-bis, comma 19-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- y. per «compostaggio di comunità», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. qq-bis), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- z. per «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- aa. per «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- bb. per «recupero», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 2

Disciplina della tassa e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina, nel territorio di Roma Capitale, l'applicazione della tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito Tassa o TARI) prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da

utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria, si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). I costi complessivi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, valutato da Roma Capitale ed approvati da ARERA, secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene altresì conto delle risultanze dei fabbisogni standard del costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, qualora approvate in tempo utile.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 3

Presupposto della tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a Rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri od Organizzazioni internazionali. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, comprese quelle riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4 **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è Roma Capitale, Ente Titolare dell'entrata, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati, interamente o prevalentemente, gli immobili all'1 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta, in via principale, da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e in eventuali ordinanze sindacali.
3. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta

sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tassa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.

7. Per quanto riguarda i condomini l'Amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte di Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente Regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (m²), nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'Amministratore è, inoltre, tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'Amministratore è tenuto a comunicare la data di cessazione del suo Ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di strumenti informatici e posta certificata.

Articolo 6

Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali, di cui all'articolo 1117 del Codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile, come di seguito individuati:
 - a) adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
 - c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche, limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - d) locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola quali a titolo d'esempio: locali per il ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle. La TARI si applica alle attività agricole per connessione, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006;

- e) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
- f) per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di previsioni legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- g) immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- h) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate.
3. Nella determinazione della superficie, ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti, non si tiene conto di quei locali ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5), della Legge n. 147 del 2013, sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

CATEGORIE ATTIVITÀ	PERCENTUALE RIDUZIONE SUPERFICIE
Autocarrozzeri	50%
Verniciatura Galvanotecnici Fonderie	50%
Falegnamerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Autofficine di elettrauto	50%
Gommisti	50%
Tipografie	40%
Lavanderie - Tintorie	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Distributori di carburante	30%
Macellerie	50%
Rosticcerie	50%
Pasticcerie	30%
Ambulatori Medici e Odontoiatrici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n. 833/1978)	20%

In sede di dichiarazione, in aggiunta alle previsioni di cui al comma 6, i contribuenti devono presentare apposita istanza con la quale dichiarano di appartenere alle tipologie di attività indicate e dimostrare la obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali con una specifica asseverazione redatta da professionista abilitato.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3, 4 e 5, gli interessati sono tenuti ad indicare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), nonché a produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;
 - b) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);
 - c) modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale), per l'anno di riferimento o, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale.La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione può essere effettuata anche dai soggetti previsti dall'articolo 8 della Legge della Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22, e dall'articolo 33 della Legge della Regione Lazio 17 febbraio 2015, n. 3. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile,

comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI, maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 7

Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 8 del presente Regolamento e in coerenza con i criteri previsti nel Metodo Normalizzato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dall'Assemblea Capitolina entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2007), le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. A decorrere dall'anno 2022, il piano economico finanziario di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI possono essere approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Articolo 8

Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione delle categorie per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di

gestione (quota variabile). La quota fissa e quella variabile delle tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in coerenza con quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158 del 1999.

4. In base a quanto previsto dal metodo tariffario vigente dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) al netto del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 20 del presente Regolamento;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
5. La deliberazione di determinazione della tariffa stabilisce, oltre a quanto disposto nei successivi articoli:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 9

Determinazione della superficie imponibile

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo a decorrere dalla completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147 del 2013, la superficie imponibile sarà data a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662). All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, Roma Capitale provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

4. Per cinematografi e teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sono esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati esclusivamente ad uscite di sicurezza. Per i soli cinematografi e teatri, la superficie imponibile, adibita alle vie di fuga ad uso promiscuo, è ridotta in misura pari al 30 per cento.
5. Per autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili di cui alle categorie 4 e 4A dell'allegata Tabella A, sono esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati esclusivamente ad uscite di sicurezza in misura pari al 30 per cento della superficie disponibile.
6. Per gli stabilimenti balneari, la superficie imponibile è il 35 per cento della superficie dell'arenile in concessione, al netto degli ingombri degli immobili che vi insistono, che andranno iscritti, per l'intera superficie calpestabile, nella categoria relativa all'attività svolta.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998.
8. Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Articolo 10

Commisurazione delle superfici

1. La superficie imponibile è misurata: per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali; per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, che andranno iscritte nella categoria relativa all'attività svolta.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

Articolo 11

Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti;
 - b) domestiche non residenti.

2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe di Roma Capitale. Il numero degli occupanti, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall'autorità giudiziaria.
3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero degli occupanti è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) persona ricoverata in casa di riposo;
 - b) persona detenuta in istituto penitenziario;
 - c) persona che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della Regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.
4. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali, da certificazione anagrafica, non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettivo numero di occupanti nell'unità abitativa.
5. Nei casi di attività ricettive di tipo affitta-camere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi del Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari al numero massimo di posti letto autorizzati ovvero pari al numero dei componenti il nucleo familiare se superiore.

Articolo 12

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, e tenuto conto delle specificità della realtà comunale.

2. Per la definizione della classificazione in categorie di attività si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, alle attività individuate dai codici attività ATECO.

Articolo 13 **Riduzioni tariffarie**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nella misura dell'80 per cento, limitatamente al periodo in cui si è verificato il disservizio.
2. Per i locali e le aree scoperte, è stabilita una riduzione del 50 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai mille metri. Ove si tratti di strade private o di aree non aperte al pubblico transito, anche temporaneamente, la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147 del 2013, e successive modificazioni, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nei seguenti casi:
 - a) per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività. La medesima riduzione si applica ai locali ed aree scoperte destinati a fiere e congressi. Qualora l'occupazione sia inferiore a 105 giorni nell'arco dell'anno solare, e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a 2 giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente è elevata al 60 per cento della parte variabile della tariffa;
 - b) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa.Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) non possono superare il limite massimo del 30 per cento dell'importo totale della tassa sui rifiuti.
4. La tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
5. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono su istanza dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che

non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 14

Riduzione per il conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni o a quanto diversamente previsto dalla normativa statale.
3. La scelta delle utenze non domestiche di cui al comma 2, deve essere preventivamente comunicata al soggetto gestore e al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo.
4. La comunicazione della scelta di uscita dal servizio pubblico deve essere redatta secondo il modello predisposto da Roma Capitale e deve riportare sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000:
 - a) i dati identificativi dell'utenza non domestica, tra i quali: denominazione del titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile categoria, superfici, tipologia di attività svolta);
 - d) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte nel corso di un esercizio, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

- e) la durata del periodo per la quale si intende esercitare la scelta che non può essere inferiore a due anni o a quanto diversamente previsto dalla normativa statale.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i debitamente autorizzati per l'effettuazione dell'attività di trasporto e/o recupero in relazione alle tipologie e quantità dei rifiuti prodotti.

5. Ai fini dell'esclusione della parte variabile della tassa, le utenze non domestiche devono presentare al soggetto gestore, con modalità esclusivamente telematiche, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La documentazione deve contenere almeno le seguenti informazioni sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione del titolare dell'utenza, partita IVA e/o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti nell'esercizio precedente, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di trasporto e/o di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta, autorizzazione all'esercizio dell'attività, estremi iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali).
6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 5, previo eventuale esperimento del soccorso istruttorio, il soggetto gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
7. Nel caso di omessa o parziale presentazione della documentazione di cui al comma 5, nei termini previsti dal presente articolo, ovvero quando l'utente non dimostri l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, la parte variabile della tassa è dovuta per intero.
8. L'esclusione della parte variabile della tariffa è applicata in via previsionale.
9. Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore, cui siano affidate le relative attività, effettua controlli e ispezioni, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, la

TARI è dovuta per intero, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste per legge e per regolamento.

Articolo 15

Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo dei rifiuti

1. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella deliberazione di determinazione della tariffa.
2. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella deliberazione di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiori servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, ecc.) cui tali risultati sono attribuiti.
3. È prevista un'agevolazione, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa, stabilita con la deliberazione di determinazione della tariffa, a favore delle utenze domestiche residenti che praticano il compostaggio aerobico individuale. A tal fine, le utenze devono dimostrare di essere dotate delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti dall'1 ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio aerobico individuale in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene, inoltre, l'accettazione a consentire l'accesso presso i locali e le aree interessate da parte degli incaricati di Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio aerobico individuale. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione, devono, altresì, ricorrere le seguenti condizioni:
 - a) l'attività di compostaggio aerobico individuale deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza;

- b) l'attività di compostaggio aerobico individuale deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per la pratica del compostaggio aerobico individuale, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica del compostaggio aerobico individuale per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica del compostaggio aerobico individuale nell'anno precedente, possono dichiarare la rinuncia a praticare il compostaggio aerobico individuale per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, redige e aggiorna un elenco delle utenze domestiche che hanno dichiarato di effettuare l'attività del compostaggio aerobico individuale e deve procedere a verifiche a campione sull'effettiva e corretta pratica del compostaggio aerobico individuale da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.

4. Per le utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici e praticano il compostaggio aerobico individuale, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 di cui all'allegata Tabella A, è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione capitolina.
5. Per le attività agricole e florovivaistiche, che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, è prevista un'agevolazione tariffaria mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione capitolina.
6. Per la pratica del compostaggio di comunità è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire nella delibera di determinazione della tariffa, a favore: a) delle utenze domestiche residenti; b) delle utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 di cui all'allegata Tabella A. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione capitolina sono definite le modalità di applicazione, in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 266 del

29 dicembre 2016 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147 del 2013, per le utenze non domestiche che non hanno esercitato l'opzione di uscita dal servizio pubblico, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, e la quantità totale di rifiuti urbani potenzialmente producibile dall'attività, determinata moltiplicando il coefficiente K_d di cui alla deliberazione di determinazione della tariffa per il numero dei m^2 occupati. Al fine di ottenere l'agevolazione, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti nell'anno precedente, allegando, a pena di inammissibilità, idonea documentazione, quale, a titolo esemplificativo: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo; copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, debitamente compilati. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
8. Nell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi prescritti, si procede alla compensazione qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 16

Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione

1. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, mediante l'applicazione sulla parte variabile dei coefficienti stabiliti con la deliberazione di determinazione della tariffa.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).
3. Le modalità di certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, l'ambito di operatività e le ulteriori modalità applicative sono definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione capitolina.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che venga presentata un'apposita istanza con allegata la documentazione definita nel provvedimento di cui al comma 3 attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza utile, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 17

Cumulabilità delle agevolazioni

1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni di cui all'articolo 15, commi 1-6, e all'articolo 16 del presente Regolamento, in ogni caso, non può superare la soglia stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Articolo 18

Esenzioni

1. Roma Capitale assicura, l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (TARI) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la TARES maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 28 febbraio dell'anno in cui spetta l'agevolazione, apposita richiesta in cui attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 2, accedendo gratuitamente alla sezione "Servizi Tributarî" del portale di

Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La richiesta di esenzione può essere presentata anche attraverso gli intermediari giuridici (centri di assistenza fiscale, commercialisti, ecc.) abilitati.

5. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni prescritte al comma 2. A tal fine, il richiedente, alla data del 28 febbraio dell'anno in cui spetta l'agevolazione, deve essere in possesso dell'attestazione 'ISEE Ordinario' in corso di validità, elaborata in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza – redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159). Qualora le condizioni di cui al comma 2 vengano meno, l'interessato deve presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.
6. L'ufficio competente provvede al controllo e alla verifica dell'ISEE posseduto, sulla base delle risultanze della banca dati INPS relativa agli ISEE Ordinari e dell'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporta, oltre alla decadenza dell'agevolazione, il recupero della tassa dovuta secondo le disposizioni vigenti, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
7. L'esenzione di cui al presente articolo, ai sensi di legge, è finanziata da apposita autorizzazione di spesa iscritta in bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 19

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata del 50 per cento.
4. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160 del 2019; il pagamento della tassa avviene contestualmente al pagamento del predetto canone.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare al Dipartimento Risorse Economiche tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

Articolo 20

Tributo provinciale (TEFA)

1. Ai soggetti passivi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo, è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 luglio 2020 (Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020 (Modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l'anno 2021). Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), ovvero dalla piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'Amministrazione Digitale), il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla Città metropolitana di Roma Capitale è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 luglio 2020.

Articolo 21

Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione redatta sull'apposito modulo reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in modalità stampabile o compilabile online, deve essere presentata:
 - a) in concomitanza con la presentazione della dichiarazione di variazione anagrafica;
 - b) entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, e comunque entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 684, della Legge n. 147 del 2013.
4. Nei casi di fallimento il curatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, presenta a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e provvede, altresì, al versamento del tributo dovuto per gli importi maturati sino al periodo di durata della procedura fallimentare.
5. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione ed è efficace anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.
6. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale, per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:
 - a) mediante compilazione online, previa registrazione al portale del predetto soggetto gestore;
 - b) tramite posta elettronica certificata (PEC);
 - c) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata A/R;
 - d) consegna diretta.
7. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza.

8. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
9. Per le utenze domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - d) numero degli occupanti i locali;
 - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/ detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dell'immobile, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
 - g) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
 - h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
 - j) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - k) motivo della cessazione;
 - l) firma del dichiarante.
10. Per le utenze non domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale ed ogni unità locale a disposizione, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) generalità del legale rappresentante, codice fiscale e residenza;
 - c) indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui alla Tabella A allegata al presente Regolamento;
 - d) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dei locali/aree, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
 - e) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro partizioni interne;
 - f) data di inizio occupazione o conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g) data di presentazione della dichiarazione;
 - h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
 - j) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - k) motivo della cessazione;
 - l) firma del legale rappresentante.

11. La cessazione può essere accertata d'ufficio da Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc.;
12. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento. A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti:
 - a) disdetta del contratto di locazione;
 - b) bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
 - c) provvedimento di esecuzione di sfratto;
 - d) atto di compravendita;
 - e) dichiarazione di cessazione attività rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
13. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TIA o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente).

Articolo 22

Riscossione e versamenti

1. La TARI è riscossa e versata a Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147 del 2013, e dall'articolo 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005, e le altre modalità previste dalla legge.
2. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate, aventi scadenza, rispettivamente il 30 aprile, 31 agosto, 30 novembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo

complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 aprile. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Roma Capitale, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti, entro la scadenza della prima rata di cui al comma 3, un avviso di pagamento con allegati i modelli di pagamento precompilati.
6. L'avviso di pagamento contiene: il prospetto riassuntivo degli importi dovuti distinti per la componente rifiuti, la componente servizi e il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA); l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa; la destinazione d'uso dichiarata o accertata; le tariffe applicate; l'importo di ogni singola rata e la scadenza, le indicazioni contenute nella Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati), a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
7. L'avviso di pagamento è inviato ai soggetti obbligati all'indirizzo PEC estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC); ai restanti contribuenti tramite posta prioritaria o posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, con facoltà di richiedere che l'avviso di pagamento venga inviato con posta elettronica ordinaria o altri applicativi informatici.
8. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 3 per non incorrere nella sanzione prevista per l'omesso o insufficiente versamento di cui all'articolo 26 del presente Regolamento. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza e attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento per poter effettuare il versamento entro le prescritte scadenze. A tal fine, sul sito internet del soggetto gestore, è resa disponibile la possibilità di acquisire l'avviso di pagamento e il modulo per il versamento, accedendo allo specifico portale, previa registrazione.
9. È possibile procedere al versamento della tassa tramite addebito diretto SEPA - SDD.

Articolo 23

Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Roma Capitale provvede al rimborso entro 180 giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296 del 2006, dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a

seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione è effettuata mediante la presentazione di un apposito modulo almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 24 **Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa sui rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, è inferiore a € 12,00 (dodici/00).
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa sui rifiuti (TARI), tributo provinciale, interessi e sanzioni è inferiore a € 30,00 (trenta/00), esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa sui rifiuti.
3. Non si fa luogo a rimborso se l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 20 del presente Regolamento è inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Articolo 25 **Verifiche e accertamenti**

1. Roma Capitale svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'articolo 21 del presente Regolamento e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e munito di documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile. Per le predette operazioni, Roma Capitale può avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'articolo 1, commi 179-182, della Legge n. 296 del 2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate/Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Dipartimento Risorse Economiche, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) degli atti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - e) di ogni banca dati utile per l'esecuzione delle attività di controllo.
 3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso di pagamento di cui all'articolo 22 del presente Regolamento, oppure venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvede alla notifica di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento e delle spese. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.
 5. La firma degli avvisi di cui al presente articolo può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
 6. Gli atti di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.
 7. Al fine di agevolare la riscossione spontanea del tributo, Roma Capitale può invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione.

Articolo 26

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a

90 giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente dal Regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296 del 2006. Si applica inoltre, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.
10. Per le violazioni di ogni obbligo derivante dalle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita da Roma Capitale in forma diretta oppure tramite soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali o soggetto preposto alla riscossione nazionale, secondo le disposizioni legislative che disciplinano l'affidamento della riscossione, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019 e del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 28

Contenzioso e istituti deflativi del contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo sono soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi della Legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario).
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, concernenti il procedimento di accertamento con adesione.

Articolo 29

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147 del 2013, e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate, è designato un funzionario responsabile del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 30

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 31

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2023.

2. Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 2013, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 14, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti di Roma Capitale, alle disposizioni di legge e agli atti dell'Autorità di Regolazione competente.
4. Per il solo anno 2023, il termine previsto per la presentazione della richiesta di esenzione cui all'articolo 18, commi 4 e 5, del presente Regolamento è derogato al 31 marzo 2023.
5. Per il solo anno 2023, il versamento della tassa è effettuato in due rate, aventi scadenza, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

TABELLA A

CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI (TARI)

UTENZE DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Componenti nucleo familiare
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6 o più
UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi.
4	Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita.
4A	Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali.
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.
6	Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali.
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.
8A	Agriturismi.
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Uffici, agenzie.
11	Banche ed istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali.
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, ecc.
18	Attività industriali con capannoni di produzione.

19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.
21	Bar, caffè, pasticcerie.
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane e altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari
26	Discoteche, night club

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Carpano, Casini, Erbaggi, Leoncini, Masi, Mussolini, Quarzo e Rocca.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Caudo, Celli, Cicculi, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco e Trombetti.

Ha espresso voto contrario il Consigliere Santori.

La presente deliberazione assume il n. 104.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 27 giugno 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'11 luglio 2023.

Li, 27 giugno 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 7 luglio 2023.

Li, 7 luglio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano